



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 42 del 15/04/2016

Proposta n. 2016/473

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI AGAZZANO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 9.2.2016. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Agazzano ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, e più di recente con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, attraverso la contemporanea elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), con contenuti di pianificazione operativa, adottando il primo con atto di Consiglio comunale n. 4 del 9.2.2016 ed il secondo con atto di Consiglio comunale n. 5 del 9.2.2016;
- il RUE è stato trasmesso, unitamente al PSC, con nota comunale n. 889 del 10.2.2016, ricevuta al prot. prov.le n. 4252 del 11.2.2016;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Agazzano le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del Regolamento e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 5441 del 22.2.2016;
- con note comunali n. 1449 del 5.3.2016, n. 1756 del 17.3.2016, n. 2068 del 4.4.2016, n. 2164 del 8.4.2016 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 6765 del 7.3.2016, n. 8200 del 21.3.2016, n. 9592 del 4.4.2016, n. 10228 del 11.4.2016) sono state trasmesse le suddette osservazioni, mentre i pareri di competenza delle Autorità ambientali sono pervenuti direttamente dalle Autorità stesse;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di

coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;

- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato inoltre atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento di questa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono*

esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.”;

- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Acquisiti agli atti i pareri e le valutazioni delle seguenti Autorità:

- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 2613 del 16.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 7956 del 16.3.2016);
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 1872 del 16.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 7991 del 16.3.2016), con allegata nota Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna n. 9807 del 30.11.2015 e nota Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza n. 7737 del 24.11.2015;
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 2925 del 24.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 8864 del 24.3.2016);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 15495 del 26.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 9027 del 29.3.2016);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 10.2.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Agazzano in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal RUE, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la dichiarazione in data 10.2.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Agazzano inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione dell'adozione del RUE;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Regolamento;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del RUE scade il giorno 13.6.2016, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 14.4.2016;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Agazzano, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Agazzano, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Agazzano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Agazzano, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Agazzano decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il RUE alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del RUE approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Regolamento approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultima, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Agazzano, adottato con atto di Consiglio comunale n. 5 del 9.2.2016, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Agazzano, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Agazzano, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Agazzano, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole sul RUE del Comune di Agazzano;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Agazzano, elaborati di RUE");
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Agazzano;
8. di dare atto che il Consiglio comunale di Agazzano, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;

- garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 473/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI AGAZZANO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 9.2.2016. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/04/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 42 del 15/04/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI AGAZZANO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 9.2.2016. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 15/04/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Agazzano, elaborati di RUE

ELABORATI DI RUE	
DENOMINAZIONE	SCALA
<i>RUE.R01</i> - Relazione illustrativa	
<i>RUE.N01</i> - Norme tecniche di attuazione	
• <i>Allegato A1</i> - Parametri e definizioni	
• <i>Allegato A2</i> - Disciplina delle altezze e delle distanze	
• <i>Allegato A3</i> - Requisiti tecnici delle opere edilizie	
• <i>Allegato A4</i> - Scheda dei vincoli	
• <i>Allegato A5</i> - Linee guida per gli interventi sui fabbricati	
• <i>Allegato A6</i> - Linee guida per gli interventi nel paesaggio	
<i>RUE.T01</i> - Classificazione del territorio	1:2000
<i>RUE.T02</i> - Tavola dei vincoli - Tutele e vincoli ambientali	1:15000
<i>RUE.T03</i> - Tavola dei vincoli - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	1:15000
<i>RUE.T04</i> - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti	1:15000
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Regolamento Urbanistico Edilizio	
<i>RUE.V01</i> - Rapporto ambientale	
<i>RUE.V02</i> - Sintesi non tecnica	

CONFORMITA' DELLE NUOVE PREVISIONI/DISPOSIZIONI NORMATIVE AL PSC

1. Nel corso dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica di coerenza tra i contenuti del RUE e quelli del PSC (svolta considerando gli elaborati cartacei del PSC adottato), sono state riscontrate alcune imprecisioni nella stesura del testo normativo. In particolare si osserva la presenza di alcuni articoli che non trovano corrispondenza con le scelte prodotte e gli obiettivi fissati dallo strumento generale (ad es: gli artt. 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.18), oppure altre funzioni non pianificate (centri direzionali integrati, centri commerciali, cinema, fiere, ecc.). Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una revisione dell'apparato normativo tenendo in considerazione gli usi effettivi che si attueranno sul territorio comunale.
2. In base alle riserve presentate nel corso dell'istruttoria al PSC, relativamente alle modifiche e correzioni degli elaborati cartografici (vedasi allegato riserve PSC), risulta necessario procedere anche alla revisione della cartografia del RUE (tav: RUE.T01, RUE.T02, RUE.T03, RUE.T04), e per tale motivo si riprendono le riserve sopra citate.
3. La legge urbanistica supera la suddivisione in zone urbanistiche, dettata dalla precedente L.R. 47/78, ed è pertanto necessario eliminare dall'apparato normativo ogni riferimento alla vecchia classificazione ed uniformarsi a quanto previsto dalla L.R. 20/2000.
4. Per agevolare la lettura delle norme del RUE è necessario che gli articoli delle NTA contengano al loro interno il richiamo alla cartografia di Piano di riferimento. Occorre procedere, pertanto, alla loro revisione ed eventuale integrazione.
5. Si riprende la riserva n.2 di carattere generale del PSC, per ribadire che l'elaborato A4 – SCHEDE DEI VINCOLI non deve rappresentare una mera opera di copiatura delle norme tecniche di attuazione o degli articoli di legge (vedi: PTCP, LR. 20/2000, D.LGS.42/2004, ecc.), ma devono essere inserite nel contesto territoriale in esame. Per tale motivo occorre procedere alla revisione delle sopracitate schede, evitando la semplice duplicazione dei testi.
6. In generale, occorre rivedere la disciplina proposta all'interno delle Norme del RUE, operando le necessarie integrazioni ed approfondimenti disposti a seguito delle riserve presentate alle Norme Tecniche di Attuazione del PSC (es: utilizzando la stessa terminologia e le stesse denominazioni), e le valutazioni espresse dagli enti coinvolti nel processo approvativo.

DIMENSIONAMENTO PREVISIONI INSEDIATIVE

7. Nella tabella "**Capacità edificatoria introdotta con il RUE**" presente a pag.19 della Relazione illustrativa (**RUE.R01**), occorre correggere il numero di abitanti teorici relativo alle Zone residenziali a bassa densità B4, passando da 3 a 9. Di conseguenza è necessario rivedere il valore della "**Capacità edificatoria totale**" che sale a 1077 abitanti teorici e quella della "**Capacità edificatoria da attuarsi tramite RUE**" che passa a 674.

TERRITORIO URBANIZZATO

8. Il *Territorio urbanizzato* definito dalla Legge regionale, "comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi". Non si considerano facenti parte del territorio urbanizzato gli edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola (art. 56 comma 2 del PTCP) e comunque: gli insediamenti produttivi, gli impianti tecnici, i cimiteri, gli impianti di distribuzione di carburanti ed i relativi servizi accessori, se isolati in ambiente extraurbano; le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo. Sulla base di quanto sopra descritto è necessario procedere alla revisione dei territori urbanizzati riportati nella tavola PSC.T02, stralciando i piccoli nuclei sparsi (es: San Pietro, Guademago, ecc.) e mantenendo quelli definiti dall'ISTAT (centri abitati: Agazzano, Casaleggio, Sarturano e Tavernago; nuclei abitati: Cà dei Pavari, Castano, Monteraschino e Rivasso).

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

9. Al fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli elaborati di RUE, della completezza della disciplina particolareggiata dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, e della conformità con il PSC, si evidenzia quanto segue:

- risulta necessario individuare distintamente, sulle Tavole **RUE.T01**, i “Centri storici” o le “Zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici);
- le “Strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- risulta necessario modificare la denominazione “Zone A – centro storico”, in quanto la definizione “Zona A” per le zone storiche, non è più utilizzata nell’attuale normativa urbanistica regionale.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

10. Art.2.1.5 Usi ricettivi alberghieri e extralberghieri

Occorre stralciare dal presente articolo la classificazione delle “Zone omogenee A, B, C”, ma utilizzare la terminologia prevista dalla L.R. 20/2000.

TERRITORIO RURALE

11. Per quanto concerne gli ambiti rurali, si ritiene necessario utilizzare, nella cartografia di RUE (es: **RUE.T01**) la stessa denominazione presente negli elaborati di PSC (PSC.T03), allo scopo di agevolarne la comprensione.

DOTAZIONI TERRITORIALI

12. Art.2.2.5 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

All’interno del presente articolo è necessario precisare che gli obblighi contenuti nel comma 2, sono attuabili mediante intervento diretto, così come disposto dall’art.A-26 della L.R. 20/2000.

ASPETTI CONDIZIONANTI – TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI

13. La Tavola dei vincoli e la Scheda dei vincoli di RUE hanno i medesimi contenuti dei corrispondenti elaborati di PSC; pertanto devono essere modificate in riferimento alle riserve formulate rispetto a quest’ultimo;
14. Risulta necessario integrare le Norme di RUE in riferimento ai contenuti della Tavola e Scheda dei vincoli, in conformità alle Norme Tecniche di attuazione di PSC (come modificate in riferimento alle riserve della Provincia) e recependo i comandi dati dal PSC al RUE. Si evidenzia che non dovranno in ogni caso essere riprodotti gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma richiamare le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, qualora previsto, elaborare una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali.
15. Risulta necessario integrare il testo dell’Art. 3.2.25 “Zona F2 – Attrezzatura cimiteriale” con i riferimenti alla normativa di settore: il R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.), il DPR 285/1990, la L. 166/2002 e la LR 19/2004, la Circolare regionale Prot. AMP/DPA/1493 del 21.01.2005.
16. Per agevolare la comprensione della norma, risulta necessario integrare il testo normativo **RUE.N01** con un articolo specifico relativo alle “Zone di rispetto al depuratore” in cui riportare anche i riferimenti alla normativa di settore. Tale articolo richiamerà al suo interno l’allegato “**A4 – Schede dei vincoli**”.
17. Per agevolare la comprensione della norma, risulta necessario integrare il testo normativo **RUE.N01** con un articolo specifico relativo alle “Fasce di rispetto agli elettrodotti” in cui riportare anche i riferimenti alla normativa di settore. Tale articolo richiamerà al suo interno l’allegato “**A4 – Schede dei vincoli**”.
18. Per agevolare la comprensione della norma, risulta necessario integrare il testo normativo **RUE.N01** con un articolo specifico relativo alle “Zone di rispetto ai pozzi idropotabili” in cui riportare anche i riferimenti alla normativa di settore. Tale articolo richiamerà al suo interno l’allegato “**A4 – Schede dei vincoli**”.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

19. Nell’impostazione dell’elaborato **RUE.N01** è necessario garantire un’omogeneità di stesura dei testi. Si osserva, per esempio, che alcuni articoli sono dotati di numerazione dei commi mentre altri non hanno alcuna indicazione. Per tale motivo occorre uniformare la numerazione interna agli articoli.
20. Come è noto, tra le novità introdotte dalla LR 20/2000 rispetto alla previgente legge urbanistica regionale, vi è il superamento

dello "zoning" di Piano (articolazione in zone omogenee), a favore di una suddivisione in ambiti del territorio comunale. Si ritiene, pertanto, necessario riorganizzare le Norme di RUE in funzione degli ambiti definiti per il territorio comunale di Agazzano e in coerenza con i contenuti del PSC, piuttosto che riproporre l'articolazione normativa presente nelle NTA del PRG.

21. Art.1.1.3 – Elaborati costitutivi del RUE

Occorre integrare il presente articolo precisando che laddove il RUE presenti la disciplina particolareggiata di parti di territorio urbanizzato; ogni eventuale modifica deve essere attuata secondo i disposti dell'art.34 della L.r: 20/2000.

22. Art. 1.1.5 – Piano Urbanistico Attuativo (PUA)

Occorre evidenziare nella cartografia di piano le "zone di recupero" cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

23. Art.3.2.5 - Zone a prevalenza residenziale B e C

Dal presente articolo è necessario stralciare l'ultimo comma, relativo all'Edilizia Residenziale Sociale (ERS), in quanto il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi che interessano il territorio urbanizzato e il territorio rurale e non gli ambiti per nuovi insediamenti che sono disciplinati dal POC.

24. E' necessario inserire all'interno dell'elaborato **RUE.N01** un articolo relativo all'inquinamento luminoso, richiamando la più recente DGR 1732/2015 "TERZA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO."

25. Risulta necessario che le Norme del RUE utilizzino le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A dell'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi", approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279/2010 e ss.mm. (v. nota regionale Prot. 9885 del 15.01.2014). Come si evince dall'Allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia", si citano "Ambiti" e non "Zone omogenee". È, pertanto necessario rinominare nell'elaborato **RUE.N01** le sopra citate "Zone omogenee".

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

26. Risulta necessario rivedere le definizioni delle categorie di intervento contenute nella disciplina particolareggiata delle zone storiche di cui agli elaborati RUE.T01 Classificazione del territorio, in riferimento alla legislazione vigente (D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. e L.R.15/2013), tenendo conto che le modifiche alla disciplina statale sono direttamente applicabili nel territorio regionale e prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili, come si evince dalla circolare regionale "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014" del 21 novembre 2014 e successive precisazioni; inoltre si valuti la possibilità di dettagliare maggiormente le categorie di intervento attribuite, nel rispetto della legislazione vigente e del PTCP (articoli 24 e 25), al fine di garantire gli interventi di recupero più idonei alla tutela delle caratteristiche storico-architettoniche e testimoniali degli edifici e finalizzati alla qualità urbana delle zone storiche.

27. Relativamente agli edifici soggetti a tutela di cui al D.Lgs.42/2004, si aggiornino gli elaborati RUE.T01 sulla base delle eventuali integrazioni apportate agli elaborati di PSC, in riferimento a nuovi decreti di vincolo.

28. La disciplina particolareggiata relativa alle zone storiche e agli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili; si integrino pertanto gli elaborati RUE.T01.

29. Relativamente alle zone storiche risulta necessario riformulare l'art.3.1.3 in riferimento ai contenuti cartografici e secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP e all'art.A-7 della L.R.20/2000.

30. Relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale**, è necessario predisporre la disciplina particolareggiata, al fine di recepire le disposizioni di cui agli artt.A-9 e A-21 della L.R.20/2000 e le direttive di cui all'art.25 di PTCP, relativamente alle categorie d'intervento ammissibili e alle destinazioni d'uso compatibili.

31. Si evidenzia, inoltre, che relativamente agli **edifici di interesse storico-architettonico** e alle strutture insediative storiche di proprietà pubblica, il PTCP (art.25 comma 6) indirizza i Comuni a favorire interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale. Si consideri tale indirizzo del Piano provinciale per la formulazione di un eventuale articolo di riferimento.

32. In merito al tematismo della **Viabilità storica**, si evidenzia la necessità di garantire il rispetto, all'interno delle Norme del RUE, delle prescrizioni di cui al comma 5 e delle direttive di cui al comma 7 dell'art. 27 delle Norme del PTCP vigente. Occorre, pertanto procedere all'integrazione del corpo normativo.

33. Per quanto concerne la **Viabilità panoramica**, è necessario prevedere una norma all'interno dell'elaborato **RUE.N01** che si allinei alle disposizioni dell'art. 28 delle Norme del PTCP, ed in particolare con le direttive di cui al comma 3.
34. Per quanto concerne le **Zone di interesse archeologico**, è necessario prevedere una norma all'interno dell'elaborato **RUE.N01** che si allinei alle disposizioni dell'art. 22 delle Norme del PTCP, ed in particolare con le direttive di cui al comma 2.
35. In merito al tematismo **dell'Edilizia Residenziale Sociale (ERS)**, si evidenzia la possibilità di applicare, all'interno delle Norme del RUE, delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. A-6-ter della L.R. 20/2000, in merito all'eventuale monetizzazione delle aree e degli alloggi qualora ricorrano i casi indicati dall'articolo A-26, comma 7, lettere b) e c). Occorre, pertanto procedere all'integrazione del corpo normativo.
36. Come già evidenziato nell'ambito delle riserve sul PSC, si rammenta che la normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000) ha stabilito che negli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 gli specifici contenuti debbano essere articolati come segue:
- nel Quadro Conoscitivo viene effettuata:
 - l'analisi della rete distributiva esistente, ossia l'illustrazione dell'assetto degli esercizi commerciali presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascun esercizio di vicinato e media –medio-piccola e medio-grande- struttura di vendita, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale –PVC- approvati), sulla base dei dati contenuti nell'Osservatorio regionale del commercio e di quelli più recenti a disposizione degli Uffici comunali;
 - la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili (popolazione residente e gravitante, tendenze socio–demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente, ...);
 - nel PSC occorre:
 - definire la programmazione operativa a livello comunale (con particolare riferimento alla localizzazione delle aree idonee per l'insediamento di esercizi commerciali -a livello testuale e/o cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento della funzione commerciale, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;
 - disciplinare le medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi, suddivise per settore merceologico: alimentare e non alimentare), in coerenza con i contenuti del PTCP vigente;
 - formulare norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali;
 - nel POC, lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, è necessario inserire una quota delle previsioni commerciali del PSC, sulla base delle disposizioni del PTCP e di una valutazione dell'efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso; nella sostanza, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie;
 - nel RUE sono illustrati i criteri relativi alle scelte autorizzative e gli elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti), come ad esempio la disciplina degli standard urbanistici, dei parcheggi pertinenziali, delle aree per il carico-scarico merci e dell'accessibilità alle strutture di vendita da parte dell'utenza.
- Sulla base dell'articolazione dei contenuti illustrata, occorre modificare ed integrare gli elaborati del RUE inserendo la disciplina necessaria a regolamentare gli esercizi e le strutture di vendita presenti e previsti sul territorio comunale.
37. Si invita il Comune a rivedere la disciplina delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa di cui al Titolo 3, Capo 2 – Zone urbanistiche delle Norme tecniche di attuazione del RUE, con particolare riferimento all'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di esercizi commerciali sul territorio comunale, tenendo conto delle condizioni e dei criteri di cui al capitolo 4 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii..
38. Occorre sostituire all'interno del corpo normativo la definizione "Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)" e sostituirlo con la nuova definizione fornita dalla L.R. 20/2000 (Art. A-19, comma 3, lett. b): "Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola".
39. Si osserva all'interno dell'art. **3.2.14 Norme generali per le zone agricole**, che il comma 1, così come impostato, non consente ad alcun privato la possibilità di intervenire nel territorio rurale. Si valuti l'opportunità di modificare tale norma.
40. Si evidenzia al Comune l'opportunità di rivedere il testo dell'art. **3.2.14 Norme generali per le zone agricole**, inserendo un comma relativo alla possibilità di stipula di convenzioni per subordinare gli interventi di recupero e ampliamento in territorio

rurale, così come disposto dall'art.A-21, comma 5 della L.R. 20/2000.

41. Valuti il Comune la possibilità di integrare la norma relativa alle **Zone agricole di rilievo paesaggistico (Art. 3,2,18)** prevedendo quanto disposto dall'Art. A-18, comma 4 della L.R. 20/2000, in particolare per quanto concerne la possibilità di promuovere attività integrative del reddito agricolo.
42. Occorre integrare la **Sezione 5 - Dotazioni territoriali** dell'elaborato **RUE.N01**, introducendo una norma che disciplini tutti quegli interventi ricadenti nel territorio urbanizzato e per i più consistenti insediamenti in territorio rurale, per quanto concerne le infrastrutture per l'urbanizzazione, così come disposto dall'art. A-23, comma 7 della L.R. 20/2000.
43. Si evidenzia che nell'elaborato **RUE.N01** non sono stati disciplinati alcuni importanti temi come: le reti e gli impianti tecnologici: elettrodotti, gasdotti, depuratori e relativa fascia di rispetto, impianti fissi per la telefonia mobile (con particolare riferimento ai divieti di localizzazione di cui all'art. 9 della LR 30/2000), i requisiti tecnici e tipologici delle piste ciclabili. Occorre, pertanto, procedere all'integrazione delle norme tecniche di attuazione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo A-V della L.R. 20/2000.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO con il PTCP e con altri strumenti di pianificazione di livello territoriale superiore

39. Richiamando la riserva al PSC relativa all'assetto vegetazionale, è necessario che vengano acquisiti come base per le tavole dei vincoli (Tav. RUE.T02 Tavola dei vincoli - Tutele e vincoli ambientali) gli elementi poligonali e lineari della tav. A2 del PTCP (sistema boschivo e elementi lineari), in quanto nel quadro conoscitivo del PSC non sono state motivate le modifiche apportate alla citata tavola di PTCP.
40. E' necessario integrare le disposizioni dell'art. **3.3.1 "Rete ecologica"** con riferimento ai contenuti della riserva relativa all'art. 30 delle NTA del PSC.
41. Si evidenzia che alcune aree agricole ricadono nella aree di valore naturale e ambientale per le quali nel RUE non è stata definita alcuna disciplina specifica (come peraltro fatto in art. 3.2.18 - "zona E3 - agricola di rilievo paesaggistico" relativamente alle aree di rilievo paesaggistico); ai sensi dell'art. 60 del PTCP, occorre disciplinare gli indirizzi di cui al comma 4 del citato articolo del PTCP e dare attuazione ai commi 5 e 6 dell'art 24 del PSC.
42. Occorre integrare **l'Art. 3.2.14 Norme generali per le zone agricole** con quanto disposto dall'art. 56 delle Norme del PTCP, con particolare riferimento alle direttive di cui ai commi 9 e 11.
43. Occorre integrare **l'Art. 3.2.16 Zona "E1" - Agricola normale**, in particolare il punto A5, con quanto disposto dall'art. 56 delle Norme del PTCP, facendo riferimento all'indirizzo di cui al comma 10, lett. a).
E' necessario, inoltre, che il presente articolo recepisca i disposti dell'art.61 del PTCP, in particolare dai commi 4 a 7, relativi agli interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole.
44. Occorre integrare **l'Art. 3.2.17 Agricola speciale per allevamenti e attività di trasformazione dei prodotti agricoli**, con quanto disposto dall'art. 56 delle Norme del PTCP, facendo riferimento all'indirizzo di cui al comma 10, lett. a).
45. Gli interventi ammessi all'interno della **Zona agricola di rilievo paesaggistico**, disciplinati dall'**Art. 3.2.18** delle Norme del RUE devono essere integrati con le disposizioni di cui all'art. 57 delle Norme del PTCP vigente, in particolare con le direttive di cui al comma 4.
46. La norma relativa alle **Agricola speciale per allevamenti e attività di trasformazione dei prodotti agricoli (Art. 3.2.19)**, deve essere portata a coerenza con quanto disposto dall'art.62 del PTCP.
47. Si evidenzia che nell'elaborato **RUE.N01** non è stato disciplinato il tema relativo alla sostenibilità energetica, così come disposto dall'art. 99 "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica" del PTCP, al comma 10. Occorre, pertanto, procedere all'integrazione delle norme tecniche di attuazione, nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato articolo di PTCP.

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI E PARERE SISMICO

48. In merito all'elaborato RUE.N02 si rimanda alla riserva n.101 relativa al PSC.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (ValSAT)

49. In generale si condivide la metodologia proposta per il percorso di valutazione del RUE di Agazzano, basata sul principio di non duplicazione sancito dalla normativa comunitaria e si rinvia alle riserve formulate relativamente alla ValSAT del PSC per

quanto concerne le seguenti fasi:

- il percorso metodologico di valutazione,
- il quadro programmatico di riferimento,
- il quadro ambientale di riferimento locale,
- verifica di coerenza esterna ed interna,
- la tavola dei vincoli,
- il monitoraggio.

50. Capitolo 3 – Contenuti del RUE

Occorre coordinare meglio i contenuti del PSC con quelli del RUE, operando un'integrazione degli elaborati del Regolamento Urbanistico Edilizio, con particolare attenzione alle elaborazioni ed approfondimenti che il PSC ha disposto in riferimento al RUE medesimo.

Allegato 3 – Agazzano, parere motivato VAS sul RUE

Il Comune di Agazzano ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto ambientale) e alla Sintesi non tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Agazzano, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2016. In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il RUE di Agazzano è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE sono pervenute n. 12 osservazioni, sintetizzate nel seguito.

N.	Prot.	Richiedente	Località	Descrizione
1	n. 1008 del 15.02.2016	Bonfanti Mattia (per conto di Dallan Piersergio e Meroni Emilia)	Caminaglie	Classificazione come zona urbanistica che permetta la realizzazione/posa di un nuovo fabbricato in struttura metallica
2	n. 1270 del 29.02.2016	Zambianchi Pier Augusto	Palmana	Eliminazione della tutela storico-testimoniale e classificazione come zona agricola normale
3	n. 1404 del 03.03.2016	Bonelli Fabrizio	Agazzano	Cambio di classificazione da verde privato ad attrezzatura di interesse comune
4	n. 1538 del 10.03.2016	Butterworth Mark	Agazzano	Cambio di classificazione da zona residenziale B4 a zona residenziale B3, assoggettando la zona ad intervento edilizio diretto e andando in deroga alla disciplina sugli standard
5	n. 1539 del 10.03.2016	Quero Antonio	Agazzano	Cambio di classificazione da zona residenziale B4 a zona residenziale B3, assoggettando la zona ad intervento edilizio diretto e andando in deroga alla disciplina sugli standard
6	n. 1541 del 10.03.2016	Filetti Patrizio	Agazzano	Cambio di classificazione da zona residenziale B4 a zona residenziale B3
7	n. 1634 del 14.03.2016	Bonfanti Mattia (per conto di Rossi Giuliana)	Lanfranco	Classificazione come zona edificabile che permetta la realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire a civile abitazione
8	n. 1734 del 17/03/2016	Zacconi Luigina	Agazzano	Cambio di classificazione da zona residenziale a verde privato
9	n. 2128 del 07/04/2016	Ferrari Vittoli	Agazzano	Cambio di classificazione da zona residenziale B1 e verde privato a zona residenziale B3
10	n. 2129 del 07/04/2016	Cristiani Bruno	C. Amola	Riduzione o eliminazione degli spazi di pertinenza degli edifici di valore storico e testimoniale
11	n. 2130 del 07/04/2016	Cristiani Bruno	C. Amola	Riduzione o eliminazione della tutela storica sugli edifici
13	n. 2188 del 09/04/2016	Camellini Sonia	Grintorto	Classificazione di tutti i fabbricati presenti nel poggio di Grintorto come edifici sottoposti a restauro e risanamento conservativo. Divieto alla realizzazione di muri di cinta nella fascia di rispetto cimiteriale.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del RUE, Il Consiglio Comunale di Agazzano dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere Motivato formulato.

Il documento Rapporto ambientale (RUE.V01) è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso

conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate con un particolare percorso e durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

Le prime fasi della valutazione, sono state sviluppate in concomitanza con la costruzione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, rinviando di fatto al documento di ValSAT dello stesso.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali previsioni insediative di Piano, consentendo di definire le necessarie considerazioni valutative e, qualora necessario, le mitigazioni e compensazioni.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT rinvia al monitoraggio definito per il PSC, prevedendo l'elaborazione di un Report, da mettere a disposizione del pubblico, elaborato sulla base della rilevazione del set di indicatori definito dal PSC medesimo.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Agazzano. Anche in considerazione della contestuale elaborazione di PSC e RUE. la metodologia proposta per la specifica ValSAT del regolamento si è basata sul principio di non duplicazione ed ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

l'analisi del quadro programmatico di riferimento e del quadro ambientale di riferimento locale rimandano alle corrispondenti attività effettuate nella ValSAT del PSC,

definizione degli obiettivi del PSC

valutazione di coerenza tra i contenuti del RUE e gli obiettivi di PSC,

valutazione delle azioni non pienamente coerenti,

verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,

indicazioni per il monitoraggio.

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, consente di definire le necessarie misure di mitigazione e compensazione per le previsioni del RUE.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del Rapporto ambientale elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte di questa Amministrazione (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Agazzano,
adottato con atto C.C. n. 5 del 09.02.2016,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Agazzano potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel Rapporto ambientale, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica provinciale e delle prescrizioni di seguito riportate.

- ◆ Risultava necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Rapporto ambientale del RUE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
- ◆ Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
- ◆ Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento dello specifico Parere motivato.
- ◆ Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando

puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.